



POLIZZA N.	AGENZIA	COD. AGENZIA	COD. CLIENTE	COD. RISCHIO
405805488	CASALMAGGIORE	001101	100001919	24

POLIZZA FIDEIUSSORIA Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. N. 50/2016	
SCHEMA TIPO 1.4 SCHEDE TECNICHE 1.4	<b>GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 6, del Codice)</b>
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018	

GARANZIA FIDEIUSSORIA N.		GARANTE			
405805488		AXA ASSICURAZIONI SpA			
Città	Via	CAP	Prov.	C.F./P.IVA	PEC
Milano	Corso Como 17	20154	MI	00902170018	axaassicurazioni@axa.legalmail.it sinistricazioni.axaassicurazioni@axa.legalmail.it

CONTRAENTE			
STABILI SRL			
Città	Via	CAP	Prov
CASALMAGGIORE	VIA DEGLI ARTIGIANI 36	26041	CR
C.F./P.I.		PEC	
00386610190		INFO@PEC.STABILISRL.IT	

STAZIONE APPALTANTE			
CITTA' DI CURTATONE			
Città	Via	CAP	Prov
CURTATONE	PIAZZA CORTE SPAGNOLA 3 CURTATONE	46010	MN
C.F./P.I.		PEC	
00427640206		COMUNE.CURTATONE@LEGALMAIL.IT	

DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA	LUOGO DI ESECUZIONE
INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTO NUOVO	COMUNE DI CURTATONE

VALORE CAPITALE DELLA RATA DI SALDO (SOMMA GARANTITA IN LINEA CAPITALE) (€)	TASSO DI INTERESSE: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità
46.635,46	0.05

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO					
Premio per il periodo dal 15/07/2020 al 15/07/2022	Premio netto euro	Accessori euro	Imponibile euro	Imposte euro	Premio totale euro
	318,97	95,69	414,66	51,84	466,50

Polizza emessa in 4 esemplari ad un solo effetto, in CASALMAGGIORE, il 15/07/2020

Il Contraente

AXA Assicurazioni S.p.A.  
Il Garante





## **CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE**

### **Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

### **Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

### **Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

### **Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente, – recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

### **Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

### **Art. 6 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

### **Art. 7 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

### **Art. 8 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



POLIZZA N.	AGENZIA	COD. AGENZIA	COD. CLIENTE	COD. RISCHIO
405805488	CASALMAGGIORE	001101	100001919	24

POLIZZA FIDEIUSSORIA Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. N. 50/2016	
SCHEMA TIPO 1.4 SCHEMA TECNICA 1.4	<b>GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 6, del Codice)</b>
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018	

GARANZIA FIDEIUSSORIA N.		GARANTE			
405805488		AXA ASSICURAZIONI SpA			
Città	Via	CAP	Prov.	C.F./P.IVA	PEC
Milano	Corso Como 17	20154	MI	00902170018	axaassicurazioni@axa.legalmail.it sinistricazioni.axaassicurazioni@axa.legalmail.it

CONTRAENTE			
STABILI SRL			
Città	Via	CAP	Prov
CASALMAGGIORE	VIA DEGLI ARTIGIANI 36	26041	CR
C.F./P.I.		PEC	
00386610190		INFO@PEC.STABILISRL.IT	

STAZIONE APPALTANTE			
CITTA' DI CURTATONE			
Città	Via	CAP	Prov
CURTATONE	PIAZZA CORTE SPAGNOLA 3 CURTATONE	46010	MN
C.F./P.I.		PEC	
00427640206		COMUNE.CURTATONE@LEGALMAIL.IT	

DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA	LUOGO DI ESECUZIONE
INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTO NUOVO	COMUNE DI CURTATONE

VALORE CAPITALE DELLA RATA DI SALDO (SOMMA GARANTITA IN LINEA CAPITALE) (€)	TASSO DI INTERESSE: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità
46.635,46	0.05

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO					
Premio per il periodo dal 15/07/2020 al 15/07/2022	Premio netto euro	Accessori euro	Imponibile euro	Imposte euro	Premio totale euro
	318,97	95,69	414,66	51,84	466,50

Polizza emessa in 4 esemplari ad un solo effetto, in CASALMAGGIORE, il 15/07/2020

Il Contraente

AXA Assicurazioni S.p.A.  
Il Garante





## **CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE**

### **Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

### **Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

### **Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

### **Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente, – recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

### **Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

### **Art. 6 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

### **Art. 7 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

### **Art. 8 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



## CONDIZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA GARANTE E CONTRAENTE

### PREMESSO CHE

- con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.4 **“Garanzia fideiussoria per la rata di saldo”**, parte integrante dello Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. n. 31 del 19 Gennaio 2018 pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 83 del 10 aprile 2018, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016;
- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

#### Art. 1 – Premio

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2 dello Schema Tipo.

#### Art. 2 – Regresso

Il Contraente si impegna a rimborsare al Garante, entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c..

**Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.**

#### Art. 3 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

#### Art. 4 – Liberazione della garanzia / Obbligo di versamento dei massimali in via anticipata

**Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:**

**chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;**

- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;**
- liquidazione, trasformazione o cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda;**
- ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;**
- inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita;**
- reiterata violazione da parte del contraente degli obblighi di informativa, controllo ed ispezione previsti dalle condizioni di polizza;**
- perdita dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;**
- perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, se sussistenti al momento dell'emissione della presente polizza;**
- avvio di un procedimento inerente la violazione del protocollo di legalità da parte del contraente.**

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Verificatasi la liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

**Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.**

#### Art. 5 – Obblighi di documentazione e di informativa

Il Contraente si impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito, che il Garante ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività.

Il Contraente è tenuto a trasmettere al Garante, entro 10 giorni dalla loro approvazione, in originale o copia autentica, gli stati di avanzamento lavori ovvero analogo documento attestante lo stato di esecuzione del contratto.

Il Contraente, entro 30 giorni dalla loro approvazione, è tenuto a trasmettere al Garante copia della relazione semestrale e del proprio bilancio annuale.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente al Garante l'eventuale risoluzione del rapporto garantito nonché ogni fatto o atto rilevante ai fini del rapporto garantito e della polizza fideiussoria.

Il reiterato mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento anticipato di una somma pari al massimale di polizza.

**Art. 6 – Facoltà di controllo ed ispezione**

Il Contraente riconosce al Garante la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita;
- richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;
- richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;
- effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente: tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da non ostacolare l'attività del Contraente.

Gli obblighi di cui al primo punto verranno adempiuti dal Contraente entro 15 giorni dalla semplice richiesta.

Il reiterato mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento anticipato una somma pari al massimale di polizza.

**Art. 7 – Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 104 comma 10 D.lgs. 50/2016, Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente al Garante, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dal Garante stesso in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia.

Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, che rimane inalterato.

Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare al Garante le somme da esso eventualmente pagate in forza della presente polizza, tale cessione dovrà intendersi automaticamente venuta meno e il Garante farà quanto in proprio potere, se richiesto dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione.

Il Garante non è comunque obbligato ad avvalersi della presente cessione né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

**Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.**

**Art. 8 – Responsabilità per le dichiarazioni e le informazioni riportate in polizza – mancata accettazione della garanzia da parte del Beneficiario**

Le informazioni sulla base delle quali è stata emessa la presente polizza sono state fornite dal Contraente, il quale si assume la responsabilità per le dichiarazioni rese e per la loro correttezza.

L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

**Art. 9 – Comunicazioni**

Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

**Art. 10 – Foro Competente**

Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

**IL CONTRAENTE****AXA ASSICURAZIONI S.p.A.**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

**2** (Regresso- rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.); **4** (Liberazione della garanzia / Obbligo di versamento dei massimali in via anticipata); **5** (Obblighi di documentazione e di informativa); **6** (Facoltà di controllo ed ispezione); **7** (Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione); **8** (Responsabilità per le dichiarazioni e le informazioni riportate in polizza – mancata accettazione della garanzia da parte del Beneficiario); **10** (Foro Competente).

**IL CONTRAENTE**

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la nota informativa contenente le informazioni indicate dell'art. 185, comma 3 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

Il Contraente dichiara di aver preso visione della suestesa fideiussione integralmente completata e di avere constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati esattamente trascritti e corrispondono a quelli da lui forniti alla Società per la richiesta dell'emissione della polizza.

Il Contraente dichiara di aver preso visione della nota informativa sulla Privacy e conferma di averne ricevuto copia.

**IL CONTRAENTE****DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO**

Si dichiara che il premio di €

è stato incassato il

**L'Agente**

L'Agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza, anche nella Scheda Tecnica 1.4, previa verifica di documento di identità

**L'Agente**



POLIZZA N.	AGENZIA	COD. AGENZIA	COD. CLIENTE	COD. RISCHIO
405805488	CASALMAGGIORE	001101	100001919	24

POLIZZA FIDEIUSSORIA Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. N. 50/2016	
SCHEMA TIPO 1.4 SCHEMA TECNICA 1.4	<b>GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 6, del Codice)</b>
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018	

GARANZIA FIDEIUSSORIA N.		GARANTE			
405805488		AXA ASSICURAZIONI SpA			
Città	Via	CAP	Prov.	C.F./P.IVA	PEC
Milano	Corso Como 17	20154	MI	00902170018	axaassicurazioni@axa.legalmail.it sinistricazioni.axaassicurazioni@axa.legalmail.it

CONTRAENTE			
STABILI SRL			
Città	Via	CAP	Prov
CASALMAGGIORE	VIA DEGLI ARTIGIANI 36	26041	CR
C.F./P.I.		PEC	
00386610190		INFO@PEC.STABILISRL.IT	

STAZIONE APPALTANTE			
CITTA' DI CURTATONE			
Città	Via	CAP	Prov
CURTATONE	PIAZZA CORTE SPAGNOLA 3 CURTATONE	46010	MN
C.F./P.I.		PEC	
00427640206		COMUNE.CURTATONE@LEGALMAIL.IT	

DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA	LUOGO DI ESECUZIONE
INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTU NUOVO	COMUNE DI CURTATONE

VALORE CAPITALE DELLA RATA DI SALDO (SOMMA GARANTITA IN LINEA CAPITALE) (€)	TASSO DI INTERESSE: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità
46.635,46	0.05

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO					
Premio per il periodo dal 15/07/2020 al 15/07/2022	Premio netto euro	Accessori euro	Imponibile euro	Imposte euro	Premio totale euro
	318,97	95,69	414,66	51,84	466,50

Polizza emessa in 4 esemplari ad un solo effetto, in CASALMAGGIORE , il 15/07/2020

Il Contraente

AXA Assicurazioni S.p.A.  
Il Garante





## **CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE**

### **Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

### **Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

### **Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

### **Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente, – recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

### **Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

### **Art. 6 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

### **Art. 7 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

### **Art. 8 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.





## **CONDIZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA GARANTE E CONTRAENTE**

### **PREMESSO CHE**

- con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.4 **“Garanzia fideiussoria per la rata di saldo”**, parte integrante dello Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. n. 31 del 19 Gennaio 2018 pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 83 del 10 aprile 2018, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016;
- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

#### **Art. 1 – Premio**

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2 dello Schema Tipo.

#### **Art. 2 – Regresso**

Il Contraente si impegna a rimborsare al Garante, entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c..

**Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.**

#### **Art. 3 – Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

#### **Art. 4 – Liberazione della garanzia / Obbligo di versamento dei massimali in via anticipata**

**Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:**

**chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;**

- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;**
- liquidazione, trasformazione o cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda;**
- ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;**
- inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita;**
- reiterata violazione da parte del contraente degli obblighi di informativa, controllo ed ispezione previsti dalle condizioni di polizza;**
- perdita dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;**
- perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, se sussistenti al momento dell'emissione della presente polizza;**
- avvio di un procedimento inerente la violazione del protocollo di legalità da parte del contraente.**

**Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.**

**Verificatasi la liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.**

**Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.**

#### **Art. 5 – Obblighi di documentazione e di informativa**

Il Contraente si impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito, che il Garante ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività.

Il Contraente è tenuto a trasmettere al Garante, entro 10 giorni dalla loro approvazione, in originale o copia autentica, gli stati di avanzamento lavori ovvero analogo documento attestante lo stato di esecuzione del contratto.

Il Contraente, entro 30 giorni dalla loro approvazione, è tenuto a trasmettere al Garante copia della relazione semestrale e del proprio bilancio annuale.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente al Garante l'eventuale risoluzione del rapporto garantito nonché ogni fatto o atto rilevante ai fini del rapporto garantito e della polizza fideiussoria.

Il reiterato mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento anticipato di una somma pari al massimale di polizza.

**Art. 6 – Facoltà di controllo ed ispezione**

Il Contraente riconosce al Garante la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita;
- richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;
- richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;
- effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente: tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da non ostacolare l'attività del Contraente.

Gli obblighi di cui al primo punto verranno adempiuti dal Contraente entro 15 giorni dalla semplice richiesta.

Il reiterato mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento anticipato una somma pari al massimale di polizza.

**Art. 7 – Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 104 comma 10 D.lgs. 50/2016, Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente al Garante, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dal Garante stesso in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia.

Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, che rimane inalterato.

Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare al Garante le somme da esso eventualmente pagate in forza della presente polizza, tale cessione dovrà intendersi automaticamente venuta meno e il Garante farà quanto in proprio potere, se richiesto dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione.

Il Garante non è comunque obbligato ad avvalersi della presente cessione né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

**Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.**

**Art. 8 – Responsabilità per le dichiarazioni e le informazioni riportate in polizza – mancata accettazione della garanzia da parte del Beneficiario**

Le informazioni sulla base delle quali è stata emessa la presente polizza sono state fornite dal Contraente, il quale si assume la responsabilità per le dichiarazioni rese e per la loro correttezza.

L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

**Art. 9 – Comunicazioni**

Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

**Art. 10 – Foro Competente**

Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

**IL CONTRAENTE****AXA ASSICURAZIONI S.p.A.**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

**2** (Regresso- rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.); **4** (Liberazione della garanzia / Obbligo di versamento dei massimali in via anticipata); **5** (Obblighi di documentazione e di informativa); **6** (Facoltà di controllo ed ispezione); **7** (Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione); **8** (Responsabilità per le dichiarazioni e le informazioni riportate in polizza – mancata accettazione della garanzia da parte del Beneficiario); **10** (Foro Competente).

**IL CONTRAENTE**

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la nota informativa contenente le informazioni indicate dell'art. 185, comma 3 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

Il Contraente dichiara di aver preso visione della suestesa fideiussione integralmente completata e di avere constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati esattamente trascritti e corrispondono a quelli da lui forniti alla Società per la richiesta dell'emissione della polizza.

Il Contraente dichiara di aver preso visione della nota informativa sulla Privacy e conferma di averne ricevuto copia.

**IL CONTRAENTE****DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO**

Si dichiara che il premio di €

è stato incassato il

**L'Agente**

L'Agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza, anche nella Scheda Tecnica 1.4, previa verifica di documento di identità

**L'Agente**



POLIZZA N.	AGENZIA	COD. AGENZIA	COD. CLIENTE	COD. RISCHIO
405805488	CASALMAGGIORE	001101	1000001919	24

POLIZZA FIDEIUSSORIA Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. N. 50/2016	
SCHEMA TIPO 1.4 SCHEMA TECNICA 1.4	<b>GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 6, del Codice)</b>
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018	

GARANZIA FIDEIUSSORIA N.		GARANTE			
405805488		AXA ASSICURAZIONI SpA			
Città	Via	CAP	Prov.	C.F./P.IVA	PEC
Milano	Corso Como 17	20154	MI	00902170018	axaassicurazioni@axa.legalmail.it sinistricazioni.axaassicurazioni@axa.legalmail.it

CONTRAENTE					
STABILI SRL					
Città	Via			CAP	Prov
CASALMAGGIORE	VIA DEGLI ARTIGIANI 36			26041	CR
C.F./P.I.		PEC			
00386610190		INFO@PEC.STABILISRL.IT			

STAZIONE APPALTANTE					
CITTA' DI CURTATONE					
Città	Via			CAP	Prov
CURTATONE	PIAZZA CORTE SPAGNOLA 3 CURTATONE			46010	MN
C.F./P.I.		PEC			
00427640206		COMUNE.CURTATONE@LEGALMAIL.IT			

DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA	LUOGO DI ESECUZIONE
INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTU NUOVO	COMUNE DI CURTATONE

VALORE CAPITALE DELLA RATA DI SALDO (SOMMA GARANTITA IN LINEA CAPITALE) (€)	TASSO DI INTERESSE: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità
46.635,46	0.05

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO					
Premio per il periodo dal 15/07/2020 al 15/07/2022	Premio netto euro	Accessori euro	Imponibile euro	Imposte euro	Premio totale euro
	318,97	95,69	414,66	51,84	466,50

Polizza emessa in 4 esemplari ad un solo effetto, in CASALMAGGIORE, il 15/07/2020

Il Contraente

AXA Assicurazioni S.p.A.  
Il Garante





## **CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE**

### **Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

### **Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

### **Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

### **Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente, – recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

### **Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

### **Art. 6 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

### **Art. 7 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

### **Art. 8 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



## **CONDIZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA GARANTE E CONTRAENTE**

### **PREMESSO CHE**

- con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.4 **“Garanzia fideiussoria per la rata di saldo”**, parte integrante dello Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. n. 31 del 19 Gennaio 2018 pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 83 del 10 aprile 2018, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016;
- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

#### **Art. 1 – Premio**

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2 dello Schema Tipo.

#### **Art. 2 – Regresso**

Il Contraente si impegna a rimborsare al Garante, entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c..

**Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.**

#### **Art. 3 – Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

#### **Art. 4 – Liberazione della garanzia / Obbligo di versamento dei massimali in via anticipata**

**Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:**

**chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;**

- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;**
- liquidazione, trasformazione o cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda;**
- ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;**
- inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita;**
- reiterata violazione da parte del contraente degli obblighi di informativa, controllo ed ispezione previsti dalle condizioni di polizza;**
- perdita dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;**
- perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, se sussistenti al momento dell'emissione della presente polizza;**
- avvio di un procedimento inerente la violazione del protocollo di legalità da parte del contraente.**

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

**Verificatasi la liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.**

**Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.**

#### **Art. 5 – Obblighi di documentazione e di informativa**

Il Contraente si impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito, che il Garante ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività.

Il Contraente è tenuto a trasmettere al Garante, entro 10 giorni dalla loro approvazione, in originale o copia autentica, gli stati di avanzamento lavori ovvero analogo documento attestante lo stato di esecuzione del contratto.

Il Contraente, entro 30 giorni dalla loro approvazione, è tenuto a trasmettere al Garante copia della relazione semestrale e del proprio bilancio annuale.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente al Garante l'eventuale risoluzione del rapporto garantito nonché ogni fatto o atto rilevante ai fini del rapporto garantito e della polizza fideiussoria.

Il reiterato mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento anticipato di una somma pari al massimale di polizza.



#### Art. 6 – Facoltà di controllo ed ispezione

Il Contraente riconosce al Garante la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita;
- richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;
- richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;
- effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente: tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da non ostacolare l'attività del Contraente.

Gli obblighi di cui al primo punto verranno adempiuti dal Contraente entro 15 giorni dalla semplice richiesta.

Il reiterato mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento anticipato una somma pari al massimale di polizza.

#### Art. 7 – Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 104 comma 10 D.lgs. 50/2016, Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente al Garante, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dal Garante stesso in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia.

Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, che rimane inalterato.

Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare al Garante le somme da esso eventualmente pagate in forza della presente polizza, tale cessione dovrà intendersi automaticamente venuta meno e il Garante farà quanto in proprio potere, se richiesto dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione.

Il Garante non è comunque obbligato ad avvalersi della presente cessione né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

**Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.**

#### Art. 8 – Responsabilità per le dichiarazioni e le informazioni riportate in polizza – mancata accettazione della garanzia da parte del Beneficiario

Le informazioni sulla base delle quali è stata emessa la presente polizza sono state fornite dal Contraente, il quale si assume la responsabilità per le dichiarazioni rese e per la loro correttezza.

L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

#### Art. 9 – Comunicazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

#### Art. 10 – Foro Competente

Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

IL CONTRAENTE

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

**2** (Regresso- rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.); **4** (Liberazione della garanzia / Obbligo di versamento dei massimali in via anticipata); **5** (Obblighi di documentazione e di informativa); **6** (Facoltà di controllo ed ispezione); **7** (Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione); **8** (Responsabilità per le dichiarazioni e le informazioni riportate in polizza – mancata accettazione della garanzia da parte del Beneficiario); **10** (Foro Competente).

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la nota informativa contenente le informazioni indicate dell'art. 185, comma 3 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

Il Contraente dichiara di aver preso visione della suestesa fideiussione integralmente completata e di avere constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati esattamente trascritti e corrispondono a quelli da lui forniti alla Società per la richiesta dell'emissione della polizza.

Il Contraente dichiara di aver preso visione della nota informativa sulla Privacy e conferma di averne ricevuto copia.

IL CONTRAENTE

#### DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Si dichiara che il premio di €

è stato incassato il

L'Agente

L'Agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza, anche nella Scheda Tecnica 1.4, previa verifica di documento di identità

L'Agente



## Il Documento e' disponibile all'indirizzo:

<http://dockeeper.cstconsulting.net/DocKeeper/downloadLinkedDocument?link=d11edbed3f29139de7504b006f69af9d10ea80f9>

NUMERO POLIZZA: 405805488

Oppure sul sito: [www.axa.it](http://www.axa.it) - sezioni riservate - firma digitale - d11edbed3f29139de7504b006f69af9d10ea80f9